



LICEO SCIENTIFICO STATALE

# "LEONARDO"

LICEO ARTISTICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Delibera n.32 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2010  
(e successive modifiche ed integrazioni)

### I PREMESSA

Art. 1 : Principi generali

### II DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC

Art. 2 : Organi della scuola

Art. 3 : Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali

Art. 4 : Determinazione dell'o.d.g.

Art. 5 : Verbalizzazione delle sedute degli Organi Collegiali

Art. 6 : Pubblicazione e impugnazione delle delibere degli Organi Collegiali

Art. 7 : Autonomia organizzativa degli Organi Collegiali

Art. 8 : Modalità di convocazione degli Organi Collegiali

Art. 9 : Programmazione e coordinamento delle attività

Art. 10 : Decadenza e dimissioni dagli Organi Collegiali

Art. 11 : Proroga degli Organi Collegiali

### III CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12: Il Consiglio di Istituto

Art. 13: La Giunta Esecutiva

Art. 14: Presidente, Vicepresidente e Segretario

### IV COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLIO DI PRESIDENZA ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI ESPRESSIONE DEI DOCENTI

Art. 15: Autonomia regolamentare del Collegio dei Docenti

Art. 16: Comitato per la valutazione del servizio e Comitato Scientifico-Didattico

### V CONSIGLI DI CLASSE

Art. 17: I Consigli di Classe

### VI ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 18: Il diritto di assemblea

Art. 19: Assemblee degli studenti

Art. 20: Assemblee dei genitori

### VII RAPPORTI TRA LE COMPONENTI SCOLASTICHE

Art. 21: Incontri tra docenti, genitori e studenti

Art. 22: Colloqui tra docenti, genitori e studenti

Art. 23: Comunicazioni all'interno della scuola

### VIII COMITATI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI, ORGANO DI GARANZIA

Art. 24: Il Comitato dei Genitori e il Comitato Studentesco

Art. 25: L'Organo di Garanzia

### IX CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 26: Criteri per la formazione delle classi prime

Art. 27: Criteri per la formazione delle altre classi

### X CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 28: Orario giornaliero delle lezioni

Art. 29: Criteri per la formulazione dell'orario settimanale

Art. 30: Criteri per l'attribuzione delle supplenze interne

Art. 31: Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica

### XI VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Art. 32: Ingresso e uscita dalla scuola

Art. 33: Vigilanza degli studenti durante l'attività didattica

### XII GIUSTIFICAZIONI

Art. 34: Giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate

### XIII DISPOSIZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 35: Collaborazione al buon andamento della scuola

Art. 36: Norme per l'igiene e la sicurezza

Art. 37: Prevenzione dei furti

Art. 38: Risarcimento dei danni

Art. 39: Regole per la gestione amministrativa

## I - PREMESSA

### Art. 1 - Principi generali

1. Il Liceo Scientifico Statale "Leonardo" è una comunità educante che svolge le proprie funzioni formative, di integrazione sociale e di elaborazione culturale interagendo con la più vasta comunità civile e sociale; realizza i propri fini di promozione del sapere con la collaborazione di tutte le sue componenti, come disciplinata dalle leggi e dalle norme attuative, nella costante ispirazione ai principi costituzionali dell'uguale dignità di tutti i cittadini, nonché dell'imparzialità e della trasparenza della Pubblica Amministrazione.
2. In base al principio della trasparenza che informa il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, chiunque vi abbia fondato interesse ha il diritto di essere informato e può ricevere copia di ogni atto amministrativo compiuto nella scuola, nelle forme previste dalla legge.
3. I membri degli Organi Collegiali possono accedere agli uffici di segreteria durante l'orario di apertura al pubblico per avere copia degli atti e informazioni relative alle materie di competenza.

## II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

### Art. 2 - Organi della scuola

1. Sono organi della scuola: il Dirigente Scolastico (organo monocratico) e il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato per la Valutazione del Servizio, l'Organo di Garanzia, il Comitato dei Genitori, il Comitato Studentesco (organi collegiali).

### Art. 3 - Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali

1. Le riunioni degli Organi Collegiali sono pubbliche, senza diritto di intervento; per il Collegio Docenti l'ammissione di estranei deve essere oggetto di specifica autorizzazione preventiva del Collegio stesso.
2. Non è ammessa la pubblicità per le riunioni degli Organi Collegiali quando si tratti di singole persone o di valutazioni che coinvolgono singoli.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La possibilità di astensione è esclusa in tutti i casi in cui sia previsto il funzionamento dell'organo come perfetto, cioè con la totalità dei suoi membri (p. es. Consigli di classe riservati ai docenti per gli scrutini, Comitato di valutazione del servizio dei docenti, Organo di Garanzia); in questo caso è sempre prevista la sostituzione di eventuali assenti con membri supplenti.
5. I membri minorenni degli Organi Collegiali non hanno diritto di voto sulle questioni che implicino assunzione di dirette responsabilità economiche.
6. In linea di massima su ogni argomento è ammesso un primo intervento per ogni membro ed eventualmente una breve integrazione o replica, nel limite di tempo di 3 minuti e 2 minuti rispettivamente.
7. Le mozioni sull'ordine dei lavori dovranno essere messe ai voti con precedenza. Chiusa la discussione si procederà alla votazione palese, salvo che si tratti di votazioni riguardanti persone, che dovranno essere effettuate con votazione segreta; in tal caso il Presidente nomina due scrutatori.
8. Il Presidente potrà, sentito l'Organo Collegiale, autorizzare le componenti della scuola presenti ad esprimere, brevemente, opinioni sugli argomenti in discussione. Qualora i lavori venissero turbati il Presidente potrà sospendere la riunione e disporre la continuazione in seduta riservata.

### Art. 4 - Determinazione dell'o.d.g.

1. L'o.d.g. delle sedute degli Organi Collegiali è di regola definito dal Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a porre all'o.d.g. argomenti rientranti nelle funzioni dell'Organo Collegiale per i quali venga presentata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o da tutti i rappresentanti della stessa componente nell'Organo Collegiale stesso, nel caso di Organi Collegiali in cui siano rappresentate componenti diverse.
3. Richiesta di trattazione di argomenti rientranti nelle funzioni dell'Organo Collegiale possono essere presentate da singoli membri, da altri Organi Collegiali della scuola, da gruppi di almeno 10 docenti, 20 studenti o genitori, 5 unità di personale ATA. In questo caso l'opportunità dell'inserimento dell'argomento all'o.d.g. è valutata dal Presidente.

## **Art. 5 - Verbalizzazione delle sedute degli Organi Collegiali**

1. Per ogni seduta dovrà essere redatto verbale, che acquista piena validità giuridica una volta sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; esso va sottoposto a ratifica nella successiva seduta dell'Organo Collegiale, salvo quello conclusivo dell'attività annuale o pluriennale degli Organi Collegiali, che va approvato al termine della seduta stessa; le rettifiche apportate al verbale devono essere distintamente verbalizzate nella seduta che le approva.
2. La competenza dell'impostazione del verbale e la responsabilità della sua completezza ed efficacia è del Presidente; il Segretario sottoscrivendo si assume esclusivamente la responsabilità di attestare la veridicità di quanto verbalizzato.
3. Il verbale, redatto dal Segretario, secondo le indicazioni di massima del Presidente, a cui dovrà essere consegnato entro 7 giorni lavorativi dalla seduta, dovrà contenere un brevissimo sunto della discussione e dei singoli interventi oltre alle delibere approvate. I membri dell'Organo Collegiale che intendano far risultare a verbale dichiarazioni dovranno presentarle in forma scritta al Presidente. È consentito ad ogni membro, col consenso dell'Organo Collegiale, far rettificare eventuali risultanze che non esprimano il pensiero manifestato presentando tali richieste in forma scritta. La parte deliberativa deve essere preceduta dall'esito delle votazioni con l'indicazione del numero dei voti favorevoli, contrari e degli eventuali astenuti. Su richiesta dell'interessato va riportato il nominativo di chi esprime voto contrario, per l'identificazione delle responsabilità amministrative individuali. In via eccezionale, nel caso di votazioni dall'esito particolarmente incerto, o con un numero di astensioni superiore al 30%, si procederà per votazione con appello nominale su richiesta formulata anche da un solo membro dell'Organo Collegiale stesso.

## **Art. 6 - Pubblicazione e impugnazione delle delibere degli Organi Collegiali**

1. Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal Segretario, devono essere pubblicate all'Albo di Istituto entro 8 giorni dalla loro approvazione e restarvi affisse per 15 giorni.
2. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone.
3. La pubblicazione all'albo deve essere contestuale alla divulgazione sul sito Internet della scuola.
4. Come previsto dal D.P.R. 8.3.99 n. 275 art. 14 c. 7, le deliberazioni degli Organi Collegiali, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'Albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
5. I verbali degli Organi Collegiali non sono soggetti a pubblicità, ma nei loro riguardi si può esercitare il diritto di accesso secondo i principi della legge e quanto fissato dall'art. 1 c. 2 di questo regolamento.

## **Art. 7 - Autonomia organizzativa degli Organi Collegiali.**

1. Tutti gli Organi Collegiali rappresentativi, eccettuati i casi in cui vi siano precise disposizioni di legge contrarie, possono ammettere ad assistere alle proprie sedute i membri delle componenti che hanno eletto l'organo, con specifica delibera da assumere di volta in volta e a condizione che nessun componente esprima parere contrario, eccettuati i casi in cui questo tipo di pubblicità sia già previsto per legge.
2. Il diritto di parola è di regola riservato ai soli componenti dell'Organo Collegiale stesso.
3. Ciascun Organo Collegiale può nominare commissioni, gruppi di studio e collaboratori anche esterni all'Istituto a fini di studio e di consulenza senza superare il limite delle risorse assegnate dal Programma Annuale.
4. Nelle commissioni formate dal Consiglio di Istituto deve essere garantita, di norma, la presenza di tutte le componenti della scuola.
5. Ogni Organo Collegiale può delegare parte delle sue funzioni e specifiche deliberazioni a commissioni formate come sopra o ad altri organi della scuola; in nessun caso però possono essere delegate decisioni a persone estranee all'Organo Collegiale stesso e tanto meno all'ambito scolastico.
6. Gli Organi Collegiali possono promuovere incontri di consultazione con le assemblee delle diverse componenti o con altri Organi Collegiali.

## **Art. 8 - Modalità di convocazione degli Organi Collegiali.**

1. Gli Organi Collegiali vengono convocati dal Presidente, con Avviso, da far pervenire a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data della riunione, nel quale siano indicati gli argomenti da trattare e il previsto orario di inizio e di conclusione della seduta; alla convocazione seguirà la necessaria documentazione con un anticipo minimo di 48 ore rispetto alla seduta; per le riunioni straordinarie e per gli Organi Collegiali composti da non più di 6 membri il termine di convocazione è di 3 giorni, salvo termine ancora più breve in casi di eccezionale urgenza. Copia della convocazione è contestualmente affissa all'Albo della scuola e inserita nel sito Internet dell'istituto, entro i tempi tecnicamente necessari.

2. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Tipo per il funzionamento degli Organi Collegiali trasmesso con C.M. 16.4.75 n. 105 il Presidente è tenuto alla convocazione straordinaria dell'Organo Collegiale entro 8 giorni su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, o di tutti i rappresentanti della stessa componente nell'Organo Collegiale stesso, nel caso di Organi Collegiali in cui siano rappresentate componenti diverse.
3. Entro lo stesso termine il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, come previsto dal R.T. cit., art. 11.
4. L'ordine del giorno dovrà elencare gli argomenti da trattare secondo il seguente ordine: i punti proposti dal Presidente, gli argomenti eventualmente proposti dall'Organo Collegiale nella seduta precedente, gli argomenti proposti da gruppi di consiglieri.
5. Sugli argomenti all'ordine del giorno tutte le componenti della scuola hanno il diritto di far pervenire, per iscritto, proposte e pareri, che l'Organo Collegiale ha l'obbligo di mettere agli atti. L'Organo Collegiale può convocare uno o più firmatari delle proposte e pareri di cui sopra a scopo consultivo sull'argomento specifico.

#### **Art. 9 - Programmazione e coordinamento delle attività**

1. Le attività degli Organi Collegiali sono programmate nel quadro delle diverse competenze istituzionali secondo criteri di funzionalità ed economicità, tenendo conto delle esigenze del coordinamento delle diverse competenze.
2. Le riunioni del Collegio Docenti si svolgono secondo la programmazione deliberata dal medesimo nell'ambito dei tempi contrattualmente previsti. Le riunioni dei Consigli di Classe si svolgono nell'ambito dei tempi contrattualmente previsti secondo la programmazione del Collegio Docenti. Eventuali superamenti del limite contrattualmente definito per esigenze straordinarie danno luogo a compenso.
3. Il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe e della Giunta Esecutiva che predispongono i lavori del Consiglio di Istituto, è responsabile del coordinamento delle attività degli Organi Collegiali.
4. Per meglio ripartire gli impegni in modo da non recare danno all'attività didattica, si ritiene opportuno osservare i seguenti criteri per le convocazioni, esclusi gli scrutini e salvi i casi di emergenza e necessità o che richiedano una particolare urgenza:
  - a. non utilizzare i giorni di chiusura della scuola e i pomeriggi prefestivi, salvo il sabato per incontri generali con i genitori;
  - b. evitare impegni per più di due pomeriggi consecutivi o di tre pomeriggi la settimana;
  - c. non protrarre alcuna riunione oltre le ore 20;
  - d. non riconvocare una seduta aggiornata prima di 5 giorni, salvo situazioni di urgenza.

#### **Art. 10 - Decadenza e dimissioni dagli Organi Collegiali.**

1. Le assenze dalle sedute degli Organi Collegiali dovute a cause di forza maggiore devono essere giustificate al Presidente.
2. Per gli incarichi elettivi l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Organo Collegiale comporta la decadenza della carica e la surroga con altro membro, come prevede il D.L.16.4.94 art. 38. La decadenza è deliberata dall'organo stesso.
3. Il Presidente, dopo la seconda assenza ingiustificata, preavvisa l'assente del procedimento di decadenza da avviare in caso di prosecuzione dell'assenza.
4. Premesso che le dimissioni vanno sempre presentate all'organo del quale si fa parte, l'accettazione delle dimissioni si ritiene dovuta quando esse sono presentate in modo "irrevocabile"; negli altri casi può essere richiesto al dimissionario un ripensamento, dopodiché le dimissioni sono accettate. Appena ricevuta la comunicazione delle dimissioni, il Presidente dell'Organo Collegiale attiva nel più breve tempo possibile le procedure per garantire la tempestività della loro discussione, compatibilmente con le necessità di funzionamento della scuola. In ogni caso le dimissioni sono discusse alla prima seduta utile.

#### **Art. 11 - Proroga degli Organi Collegiali.**

1. In tutti i casi non diversamente regolamentati per legge ciascun Organo Collegiale e ciascun suo componente, se non diventato incompatibile, rimane in funzione per 45 giorni dopo la scadenza (per gli Organi Collegiali di durata annuale la fine dell'anno scolastico, cioè il 31 agosto) e comunque fino all'insediamento dei nuovi componenti.
2. Nel caso di proroga nel funzionamento dell'Organo Collegiale si procederà a surroga dei singoli componenti, se necessario, secondo le normali regole di funzionamento dell'organo.

### III - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

#### Art. 12 - Il Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio esercita le funzioni previste dal D.L. 16.4.94 n. 297 art. 10 e da ogni altra successiva disposizione di legge (in particolare il D.P.R. 235 art.1 c.6 del 21/11/2007), operando per una democratica gestione della scuola, al fine di garantire la massima collaborazione e partecipazione delle componenti (docenti, personale ATA, genitori, studenti).
2. In particolare, oltre alle attribuzioni previste nell'art. 6 del D.P.R. n. 416, il Consiglio può:
  - chiedere la convocazione dei diversi Organi Collegiali al loro Presidente per averne il parere su determinate questioni, quando lo ritiene necessario;
  - formulare proposte al Collegio dei Docenti in materia di andamento didattico della scuola;
  - adottare sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
3. Le riunioni del Consiglio di Istituto si svolgono con cadenza all'incirca mensile, esclusi i mesi estivi, tenendo conto delle diverse scadenze istituzionali e degli adempimenti previsti.
4. I lavori del Consiglio di Istituto devono essere predisposti dalla Giunta Esecutiva. All'o.d.g. deve, di norma, essere allegato il materiale necessario alla piena conoscenza delle questioni in discussione.
5. Il Consiglio di Istituto può essere riunito in seduta straordinaria dal Presidente di propria iniziativa o su proposta: della Giunta Esecutiva, di almeno tre componenti il Consiglio, di tre Consigli di Classe, delle assemblee qualificate delle singole componenti; la relativa richiesta scritta al Presidente deve dare indicazione degli argomenti da trattare.
6. Ogni seduta straordinaria del Consiglio va comunque preceduta dalla riunione della Giunta Esecutiva per la predisposizione delle delibere, salvi gli evidenti casi di urgenza. Nel caso ciò non risulti possibile sarà, di norma, esclusa l'approvazione di delibere e sarà ammessa la sola discussione di mozioni o di atti di indirizzo.
7. L'orario delle riunioni non potrà coincidere, di norma, con l'orario scolastico, né, in linea di massima, con l'orario normale di lavoro dei suoi membri.
8. Potranno essere invitati dal Consiglio, a titolo consultivo, specialisti in materia educativa e psico-pedagogica, rappresentanti degli enti locali, dei sindacati, delle forze sociali, rappresentanze delle assemblee delle componenti che operano nella scuola e che ne facciano richiesta, senza oneri per l'Istituto; in caso contrario va seguita la procedura descritta all'art. 7 c. 3.

#### Art. 13 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva esercita i poteri di cui al D.L. 16.4.94 n. 297 art. 10 c. 10, o conferiti da altre specifiche disposizioni e quelli che le vengono delegati, in via permanente o di volta in volta, dal Consiglio di Istituto.
2. In particolare la Giunta Esecutiva è delegata dal Consiglio di Istituto a deliberare in via permanente con l'obbligo di relazionare in merito nel successivo Consiglio su decisioni non comportanti spesa, da prendere nell'ambito di criteri fissati dal Consiglio di Istituto su:
  - autorizzazione della presenza di esterni nella scuola;
  - partecipazione di esperti esterni alle assemblee studentesche.
3. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta che sia necessario, anche con comunicazione d'urgenza. Deve essere convocata entro 3 giorni, ogni volta che ne facciano richiesta il Presidente del Consiglio di Istituto o due membri della Giunta.
4. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi svolge le funzioni di Segretario della Giunta, redige il verbale delle sedute sulla scorta delle indicazioni di massima del Presidente e lo sottoscrive.
5. Ciascun membro della Giunta ha diritto di avere in visione, anche in copia, gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.

#### Art. 14 - Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Istituto sono eletti secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416. In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto Presidente il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio ha riportato più voti e Vicepresidente il rappresentante dei genitori che risulti primo per numero di voti senza considerare il Presidente. Le votazioni per l'elezione avvengono a scrutinio segreto.
2. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:
  - a. convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
  - b. previa delega del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. n.416.
3. Il Presidente del Consiglio ha diritto di disporre dei servizi di segreteria, di avere dalla scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

4. Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento momentaneo.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate, dal Presidente, ad un membro del Consiglio stesso (scelto tra i rappresentanti dei docenti e dei genitori). Il Segretario sottoscrive, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre ai relativi verbali.

## **IV - COLLEGIO DEI DOCENTI, ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI ESPRESSIONE DEI DOCENTI**

### **Art. 15 - Autonomia regolamentare del Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio Docenti gode di completa autonomia nel determinare il proprio Regolamento interno, l'organizzazione dei propri lavori, i tempi e i modi della propria attività.
2. Copia del Regolamento del Collegio Docenti viene trasmesso al Consiglio di Istituto, il quale ha la facoltà di invitare il Collegio Docenti a rivederlo solo se verifichi che esso contrasti su punti determinanti con i principi generali posti alla base del Piano dell'Offerta Formativa in maniera tale da incidere sull'immagine della scuola.
3. Per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica il Collegio Docenti può articolarsi in:
  - Dipartimenti disciplinari
  - Aree e commissioni interdisciplinari
  - Collegi per indirizzo.

### **Art. 16 - Comitato per la valutazione del servizio e Comitato Scientifico-Didattico**

1. Il Collegio Docenti elegge il Comitato per la valutazione del servizio nelle modalità e con le funzioni previste dal D.L. 16.4.94 n. 297 art. 11.  
In seno al Collegio Docenti è istituito il Comitato Scientifico-Didattico, con il compito di proporre, organizzare e rendere operativi gli spazi di autonomia e flessibilità; il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico e da insegnanti eletti all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio Docenti.

## **V - CONSIGLI DI CLASSE**

### **Art. 17 - I Consigli di Classe**

1. I Consigli di Classe possono decidere all'unanimità la partecipazione alla discussione di genitori e studenti della classe, insieme o separatamente. Le deliberazioni sono tuttavia sempre prese esclusivamente dai membri effettivi dei consigli.
2. Il Consiglio di Istituto per i Consigli di Classe nella loro composizione completa e il Collegio dei Docenti per i Consigli di Classe riservati ai soli docenti possono approvare forme di convocazione congiunta dei Consigli di Classe, per la discussione di problemi comuni. Le deliberazioni sono tuttavia sempre prese separatamente dai diversi consigli.
3. Per l'espressione di pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo da parte dei docenti i Consigli di Classe si riuniscono di regola in forma congiunta per corso o per classi parallele dello stesso indirizzo allo scopo di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli utenti.

## **VI - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI**

### **Art. 18 - Il diritto di assemblea**

1. Studenti e genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto, secondo le modalità previste dal D.L. 16.4.94 n. 297 agli artt. 12-15.
2. Le assemblee studentesche e dei genitori costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale degli studenti e della migliore organizzazione dell'attività scolastica.
3. Le assemblee possono sempre essere articolate sia nella durata sia nella composizione, fermo restando il rispetto del monte ore annuo globale disponibile, in relazione alle diverse necessità; le ore di assemblea possono essere destinate anche alla realizzazione di attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo, laboratori, mostre, attività ricreative, iniziative di solidarietà, spettacoli teatrali o cinematografici.
4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti o dai genitori unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Per detta partecipazione l'autorizzazione è delegata in via permanente dal Consiglio di Istituto alla Giunta Esecutiva secondo i seguenti criteri:

- a. per i dibattiti volti all'approfondimento di problematiche sociali e politiche deve essere garantita nella fase organizzativa la ricerca di un effettivo pluralismo di voci;
  - b. per la presentazione di approfondimenti culturali va garantita la qualità dell'intervento.
5. I membri degli Organi Collegiali che rivestono incarichi rappresentativi possono sempre richiedere la convocazione straordinaria della Giunta Esecutiva per la valutazione di partecipazioni che non rispondano a loro giudizio ai criteri sopra indicati.
  6. Alle assemblee possono sempre assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, i membri del Consiglio di Istituto.
  7. Di ogni assemblea va redatto un verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente all'inizio della seduta, copia del quale sarà conservata agli atti.
  8. Il Presidente dell'assemblea ha il dovere di coordinare gli interventi, garantendo a tutti la possibilità di intervenire, di richiamare all'ordine coloro che ne impediscono il regolare svolgimento e, qualora se ne presenti la necessità, di allontanarli; ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento.

#### **Art. 19 - Assemblee degli studenti**

1. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni e della disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. È comunque sempre possibile l'articolazione delle assemblee generali secondo modalità diverse (per esempio attività cogestite con i docenti). Nessun tipo di assemblea può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni, inteso come ultimi 30 giorni di scuola.
2. Le assemblee di classe possono usufruire, come durata, di 2 ore di lezione in media per ciascun mese e pertanto di un massimo di 14 ore nell'anno scolastico. Nessuna assemblea di classe può comunque superare la durata di 2 ore in una stessa giornata, collocata preferibilmente in coincidenza delle ultime due ore di lezione del giorno prescelto, fatto salvo il principio della rotazione annuale nei sei giorni della settimana. Nei mesi in cui non vi siano assemblee studentesche di istituto pomeridiane è possibile un'ulteriore assemblea di classe fuori dalle ore di lezione. Le richieste di assemblee di classe devono essere controfirmate dai docenti delle ore interessate per presa visione e dal coordinatore di classe.
3. Le assemblee di istituto possono usufruire, come durata, di 5 ore in media per ciascun mese e pertanto di un massimo di 35 ore nell'anno scolastico. Nessuna assemblea di istituto può comunque superare la durata di 3 ore in una stessa giornata, ferma restando la possibilità di durate diverse per gli altri tipi di iniziativa realizzati descritti all'art. 16 c. 3. Si richiede di collocare le assemblee di istituto preferibilmente in coincidenza con le prime tre ore di lezione del giorno prescelto, fatto salvo il principio della rotazione annuale nei sei giorni della settimana. Nei mesi in cui non vi siano assemblee studentesche di classe pomeridiane è possibile un'ulteriore assemblea di istituto fuori dalle ore di lezione. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
4. Alla luce dell'esperienza maturata si raccomanda che le richieste siano contenute in linea di massima entro il limite di quattro assemblee generali nell'anno scolastico e che la durata delle assemblee di classe sia limitata a un'ora.
5. Durante le assemblee sono sospese le lezioni e ogni attività didattica (N.M. 20.3.82 n. 795) e conseguentemente cessa l'obbligo della vigilanza diretta sugli studenti da parte dei docenti (N.M. 30/1/81 n. 79), pur se permane l'obbligo di vigilanza sugli studenti che non partecipano all'assemblea; il Dirigente Scolastico provvede tuttavia ad affidare a docenti e collaboratori scolastici la vigilanza sull'andamento dell'assemblea che non può svolgere direttamente. A parziale eccezione del principio generale, classi intere possono decidere, rigorosamente all'unanimità, di proseguire l'attività didattica.
6. La partecipazione all'assemblea è libera; gli studenti possono restare in aula col consenso dei docenti a svolgere con loro attività non curriculari concordate, di ripasso o consolidamento, senza prosecuzione del programma. Gli alunni possono comunque assentarsi dall'Istituto durante lo svolgimento delle assemblee solo con regolare domanda di giustificazione del genitore, se minorenni.
7. Alle assemblee degli studenti possono assistere i docenti che lo desiderino; la loro possibilità di intervenire è subordinata alle decisioni dell'assemblea.
8. La richiesta di convocazione dell'assemblea di Istituto può essere presentata dalla maggioranza del Comitato Studentesco (come previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 art. 14 c. 2) oppure all'unanimità dal Direttivo o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
9. Le richieste di convocazione vanno presentate con 5 giorni di anticipo, che in casi di particolare urgenza possono ridursi a 3.
10. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Tale potere comporta anche la possibilità di sciogliere l'assemblea stessa, ma non configura per il Dirigente Scolastico un obbligo né di presenza né di sorveglianza (N.M. 27/12/59 n. 322)

#### **Art. 20 - Assemblee dei genitori**

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto e si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. Qualora si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.

2. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei Rappresentanti di classe dei genitori; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori o della maggioranza del Comitato dei Genitori o di 300 genitori.
3. L'assemblea di istituto è autorizzata dal Dirigente Scolastico; i genitori promotori ne danno obbligatoriamente comunicazione mediante affissione dell'avviso all'albo e/o attraverso altre forme di comunicazione, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

## **VII - RAPPORTI TRA LE COMPONENTI SCOLASTICHE**

### **Art. 21 - Incontri tra docenti, genitori e studenti**

1. Assemblee congiunte di docenti e/o genitori e/o studenti potranno essere organizzate su richiesta dei Rappresentanti di Classe o del docente Coordinatore di classe, oltre che per iniziativa del Dirigente Scolastico. Se non si tratta di iniziative previste organicamente nel Piano dell'Offerta Formativa, la partecipazione dei docenti è libera.
2. Le assemblee per le elezioni dei Rappresentanti di classe dei Genitori e degli Studenti si svolgeranno nello stesso giorno e con lo stesso orario, congiuntamente per la parte relativa all'illustrazione della programmazione didattica.

### **Art. 22 - Colloqui tra docenti, genitori e studenti**

1. Colloqui tra docenti e studenti in ore appositamente individuate saranno previsti secondo le modalità organizzative fissate dal Collegio docenti.
2. Il ricevimento settimanale dei genitori, da parte degli insegnanti e del Dirigente Scolastico, è fissato nei giorni e nelle ore che saranno comunicati a parte e con avviso all'albo.

### **Art. 23 - Comunicazioni all'interno della scuola**

1. Ogni comunicazione scritta affissa all'interno degli spazi scolastici deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza.
2. Ogni comunicazione alle classi deve essere consegnata tramite il personale non docente o docente incaricato e autorizzato dal Dirigente Scolastico.
3. Alla diffusione delle informazioni hanno il dovere di collaborare anche i Rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori.

## **VIII - COMITATI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI, ORGANO DI GARANZIA**

### **Art. 24 - Il Comitato dei Genitori e il Comitato Studentesco**

1. I Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori. I Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto costituiscono il Comitato Studentesco.
2. Entrambi godono di autonomia rispetto agli altri Organi Collegiali dell'Istituto. Essi approvano il proprio Regolamento interno e lo trasmettono per l'approvazione al Consiglio di Istituto, il quale ha la facoltà di invitare il Comitato a rivederlo solo se contrasta con i principi generali posti alla base del Piano dell'Offerta Formativa.
3. Gli attuali Regolamenti del Comitato dei Genitori e del Comitato Studentesco sono assunti a fare parte dei Regolamenti di Istituto.

### **Art. 25 - L'Organo di Garanzia**

1. Composizione e modalità di funzionamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto sono determinate dal Regolamento di Disciplina degli Studenti.

## **IX - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI**

La formazione delle classi è, in primo luogo, soggetta alla normativa ministeriale in materia di organici.

### **Art. 26 - Criteri per la formazione delle classi prime**

1. Le classi prime vengono formate dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri definiti dal Collegio Docenti, in modo da garantire:

- equa distribuzione degli studenti in base al giudizio di licenza media e alla provenienza geografica;
  - numero omogeneo di studenti per classe.
2. Nella formazione delle classi andrà rispettata il più possibile la scelta compiuta dallo studente relativamente ad indirizzo, lingue straniere ed eventuali insegnamenti opzionali. Si consentirà a gruppi di due/tre studenti di indicarsi reciprocamente per restare nella medesima classe.
  3. Alunni stranieri, alunni diversamente abili o con DSA saranno equamente ripartiti nelle classi.
  4. I gruppi classe formati verranno estratti a sorte per l'assegnazione alla singola sezione, ogni volta che ciò risulti necessario; l'estrazione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la presenza del Collaboratore Vicario e di un assistente Amministrativo dell'Ufficio Didattica.
  5. E' consentita agli studenti ripetenti, la scelta se confermare la sezione già frequentata o chiederne un'altra. Nel secondo caso è necessario verificare la consistenza (scostamento massimo del 10% nel numero medio di alunni per classe) e la fisionomia del gruppo classe.
  6. Studenti provenienti dall'estero o da altra scuola che si iscrivono durante l'anno scolastico verranno inseriti nelle classi rispettando i criteri precedenti.
  7. Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all'altra, saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di rilevanti motivazioni non emerse all'atto della formazione delle classi e nel rispetto dei criteri precedenti.

#### **Art. 27 - Criteri per la formazione delle altre classi**

1. Le classi successive alla prima sono formate secondo la composizione dell'anno scolastico precedente, qualora le vigenti disposizioni di legge lo consentano.
2. In tutti i casi in cui si debba procedere a riduzione del numero delle classi si opererà in modo da tutelare il più possibile il valore della continuità didattica. Si fissano i seguenti criteri per l'individuazione della classe da accorpate/smembare:
  - a. classe che ha presentato, su segnalazione del Consiglio di classe, problematiche didattiche e/o dinamiche relazionali che potrebbero essere di pregiudizio al normale svolgimento dell'attività didattica;
  - b. classe con minor numero di alunni dopo gli scrutini di giugno (promossi e con sospensione del giudizio);
  - c. a parità di condizioni si procederà con l'estrazione a sorte.
3. Gli alunni della classe soppressa vengono inseriti nelle altre classi cercando di tutelare le preferenze espresse dagli studenti, tenuto conto però del numero di alunni per classe, presenza di ripetenti e di alunni con bisogni educativi speciali (stranieri, diversamente abili e DSA) come previsto all'art.26. In caso di necessità si procederà con estrazione a sorte.
4. Nella distribuzione degli studenti ripetenti o provenienti da altri istituti si seguiranno, per quanto compatibili, i criteri indicati all'art.26.
5. Per l'inserimento degli alunni stranieri si fa riferimento alla normativa in vigore e al Protocollo di Accoglienza Stranieri dell'Istituto.
6. Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all'altra, saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di rilevanti motivazioni non emerse all'atto della formazione delle classi e nel rispetto dei criteri precedenti.
7. In tutti i casi in cui l'assegnazione di studenti alle classi avviene per sorteggio, lo stesso sarà effettuato pubblicamente alla presenza di alunni e genitori interessati, previa comunicazione pubblicata sul sito dell'Istituto.

#### **Art. 27 bis - Criteri per la formazione delle classi terze del Liceo Artistico**

1. La domanda di iscrizione dovrà recare l'indicazione di due opzioni tra i tre indirizzi previsti dall'Offerta formativa dell'istituto: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Grafica; l'indicazione di una sola opzione determina la scelta d'ufficio della seconda;
2. Verranno attivati gli indirizzi che raggiungono il numero minimo di alunni per la formazione della classe come previsto dalla normativa vigente; la seconda opzione verrà presa in considerazione qualora non venga attivato l'indirizzo richiesto con la prima;
3. In caso di eccedenza di preferenze per uno/due indirizzi rispetto al numero massimo previsto dalla normativa per classe, ma tale da non permettere la formazione di una seconda classe, anche "articolata", si procederà all'assegnazione agli altri indirizzi, definiti in organico, in base ai seguenti criteri:
  - a. eventuale richiesta di variazione effettuata dallo studente;
  - b. minor media generale, risultante agli scrutini di giugno, tra la scelta espressa in seconda opzione;
  - c. in caso di parità:
    - c.1 minor media delle cinque materie di indirizzo;  
(in subordine)
    - c.2 estrazione a sorte.

## X - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI

### Art. 28: Orario giornaliero delle lezioni

1. L'orario giornaliero delle lezioni è il seguente:

#### 1° turno di lezione

**ore 7.55 ingresso in aula**

ore 8.00 – 9.00 1° ora

ore 9.00 – 9.50 2° ora

**ore 9.50 – 10.05 intervallo**

ore 10.05 – 11.00 3° ora

ore 11.00 – 12.00 4° ora

**ore 12.00 – 12.05 pausa dalle lezioni**

ore 12.05 – 13.00 5° ora

ore 13.00 – 14.00 6° ora

#### 2° turno di lezione – liceo artistico

ore 14.00 – 15.00 7° ora

ore 15.40 – 16.00 8° ora

2. Le pause didattiche sono a tutti gli effetti parte integrante del tempo scuola quotidiano; l'attività di sorveglianza degli studenti durante le pause è dunque responsabilità dei docenti in servizio; per quanto riguarda l'intervallo dalle 9,50 alle 10,05 la sorveglianza potrà essere garantita sulla base di un prospetto predisposto dalla Dirigenza.

### Art. 29 - Criteri per la formulazione dell'orario settimanale

1. L'orario settimanale delle lezioni è determinato dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio Docenti, ispirata ai seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:
  - a. dare priorità alle esigenze didattiche, definite anche dai Dipartimenti, in modo da garantire l'alternanza delle materie e degli insegnanti sia nell'ambito della giornata sia della settimana;
  - b. evitare ai docenti, per quanto possibile, un orario di insegnamento superiore alle 4 ore nella giornata;
  - c. considerare la richiesta del giorno libero del docente alternativa rispetto ad altre richieste particolari, come l'entrata o l'uscita ad ore definite;
  - d. nel caso di coincidenza di più richieste non esaudibili contemporaneamente valutare le esigenze familiari e, a parità di altre condizioni, l'anzianità di servizio.

### Art. 30 - Criteri per l'attribuzione delle supplenze interne

1. Fermo restando che, per gli aspetti sindacali, la determinazione dei criteri per l'attribuzione di ore di insegnamento aggiuntive rispetto al monte ore annuale contrattuale rientra nella contrattazione di Istituto, in tutti i casi in cui si debba provvedere alla sostituzione di un docente assente con personale interno, le supplenze verranno attribuite a docenti in servizio nell'ambito delle ore a disposizione o delle eventuali ore di insegnamento aggiuntive seguendo i criteri didattici approvati dal Collegio Docenti di seguito indicati.
- A. Per assenze continuative fino a 10 giorni i docenti possono essere sostituiti sulla base del seguente ordine di priorità:
  - a. docenti della stessa classe;
  - b. docenti della stessa disciplina;
  - c. docenti della stessa sezione;
  - d. docenti dello stesso indirizzo;
  - e. docenti comunque a disposizione.
- B. Per assenze continuative dall'11° giorno al 15° giorno i docenti possono essere sostituiti solo da docenti che possano garantire l'insegnamento della stessa disciplina, dando la precedenza a quelli che possano garantire l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste per quella disciplina e con il seguente ordine di priorità:
  - a. docenti della stessa disciplina;
  - b. docenti abilitati per la stessa disciplina;
  - c. docenti in possesso di titoli validi per l'insegnamento della disciplina.
- C. Per assenze continuative che durino più di 15 giorni si provvederà all'assunzione di un supplente esterno nell'ambito del budget fissato dal MIUR.

2. Per i docenti che devono essere sostituiti da un supplente temporaneo appositamente nominato dal Dirigente Scolastico resta ovviamente inteso che nei tempi tecnici che intercorrono tra l'inizio dell'assenza del titolare e l'arrivo del supplente temporaneo il docente assente viene sostituito dal personale interno secondo le regole e l'ordine di priorità indicato nei commi precedenti.

### **Art. 31 - Attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica**

1. Sulla base della Sentenza 11.4.89 della Corte Costituzionale agli studenti che non richiedano di seguire l'Insegnamento della Religione Cattolica non verrà imposto alcun altro obbligo scolastico. Il Consiglio di Istituto, vista la C.M. 28.10.87 n. 316, delibera i profili propositivi e organizzativi delle forme di assistenza per gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento e per l'organizzazione delle Attività Didattiche e Formative Alternative che liberamente tali studenti possono decidere di frequentare, mentre rimette al Collegio Docenti ogni decisione in merito agli aspetti didattico-formativi e ai criteri per l'individuazione dei docenti cui affidare tali attività.
2. Il Collegio Docenti programma ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, sentiti gli studenti che non si avvalgono, le Attività di cui al comma precedente, garantendo loro la pari dignità con ogni altra attività didattica curricolare; il Collegio Docenti si avvale per tali insegnamenti di Docenti che possano garantirne l'efficacia, utilizzandoli con priorità rispetto ad ogni altro impegno di insegnamento, nell'ambito delle ore a disposizione. Nel caso tali disponibilità non risultino sufficienti, dopo aver verificato la possibilità del ricorso ad ore di insegnamento aggiuntive, si potrà ricorrere anche a personale esterno.
3. Per gli studenti non avvalentisi che optino per attività di studio individuale sarà garantita in gruppo l'assistenza di un docente con funzioni di vigilanza e, se possibile, di guida.
4. Gli studenti che non si avvalgono hanno il diritto, se minori col consenso scritto delle famiglie, di allontanarsi dall'Istituto durante l'ora prevista per l'insegnamento di Religione Cattolica.

## **XI - VIGILANZA SUGLI STUDENTI**

### **Art. 32 - Ingresso e uscita dalla scuola**

1. Gli studenti accedono alle aule entro i 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, nei quali è per legge assicurata la vigilanza dei docenti.
2. È consentito l'ingresso nell'edificio scolastico, per particolari necessità, a partire dalle ore 7,45 sotto l'esclusiva responsabilità delle famiglie dei minorenni che, tramite il presente Regolamento, sono messe a conoscenza del fatto che la scuola per il periodo precedente le 7,55 non è tenuta a dare e non può garantire alcuna vigilanza.
3. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, come da disposizioni contrattuali (CCNL). I Collaboratori Scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza sugli studenti all'ingresso e all'uscita dalla scuola (CCNL).

### **Art. 33 - Vigilanza degli studenti durante l'attività didattica**

1. Al cambio dei docenti tra un'ora di lezione e l'altra gli alunni devono restare nelle aule di appartenenza.
2. In caso di mancata sostituzione di un docente assente o in ritardo, i Collaboratori Scolastici svolgono la vigilanza degli studenti, segnalando contestualmente l'assenza alla Presidenza, per le sostituzioni.
3. Lo studente non può lasciare la classe senza l'autorizzazione dell'insegnante. Uscite brevi dalle aule per straordinarie necessità possono essere concesse dai docenti, sotto la loro responsabilità, nelle loro ore di lezione senza particolari formalità.
4. Per garantire la possibilità di vigilanza durante l'intervallo delle lezioni dalle 9.50 alle 10.05, gli alunni devono lasciare le aule e accedere ai corridoi e agli spazi aperti della scuola. La sorveglianza sarà garantita dai docenti, con turni e modalità stabiliti con apposita circolare della Dirigenza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici. La turnazione mira a consentire, se possibile, un breve riposo anche ai docenti che abbiano almeno 4 ore di lezione.  
Nella pausa dalle ore 12.00 alle 12.05, la vigilanza è affidata ai docenti che garantiranno la sorveglianza nei pressi delle aule in cui prestano servizio alla quinta ora; non configurandosi come un vero e proprio intervallo, agli studenti è consentito di allontanarsi dall'aula solo per particolari necessità e unicamente all'interno dell'edificio scolastico.
5. Non è permesso allo studente abbandonare in alcun caso la scuola durante le ore di lezione senza l'autorizzazione eccezionale del tutor o, in caso di emergenza, della Presidenza o di altro docente della classe.

6. Agli studenti è interdetto l'accesso senza autorizzazione alla sala professori, alla segreteria e ai laboratori.
7. Nella pausa tra le lezioni/corsi antimeridiani e pomeridiani agli alunni non è consentito rimanere nelle aule e nei corridoi. Nel caso di permanenza nei locali della scuola non è garantita la vigilanza.
8. La vigilanza sulle attività integrative pomeridiane può essere affidata, oltre che ai docenti o a incaricati con contratto di prestazione professionale, anche ai Collaboratori Scolastici.

## XII - GIUSTIFICAZIONI

### Art. 34 - Giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate

1. Le domande di giustificazione delle assenze degli studenti, sottoscritte dai genitori per gli studenti minorenni, vanno presentate il giorno del rientro a scuola all'insegnante della prima ora.  
Trascorsi 5 giorni scolastici dal rientro senza che sia presentata la giustificazione, l'assenza sarà considerata non giustificata.
2. Vanno giustificate, oltre alle assenze dalle lezioni, anche le assenze da altre attività didattiche obbligatorie e dalle attività didattiche facoltative alle quali lo studente ha aderito.
3. Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate, possibilmente, al docente dell'ora, che provvederà alla loro giustificazione. Solo in casi di urgenza la giustificazione può essere presentata entro 5 giorni scolastici, dopo i quali l'uscita sarà considerata non giustificata.  
I genitori che autorizzano l'uscita anticipata con la sola giustificazione sul libretto, senza ritirare personalmente il figlio minorenne, si assumono tutte le conseguenti responsabilità.  
Ai fini del calcolo del monte ore annuale di presenza, nell'ora di uscita lo studente sarà considerato:
  - **assente**, se l'uscita avviene entro i 30 minuti dall'inizio dell'ora (lezione per le attività pomeridiane);
  - **presente**, se l'uscita avviene dopo i trenta minuti dall'inizio dell'ora (lezione per le attività pomeridiane).
4. L'uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni può essere autorizzata soltanto in casi eccezionali. L'assenza del docente e la sua sostituzione con un supplente non costituiscono motivazione valida per chiedere l'uscita anticipata.
5. Gli studenti che arrivano in ritardo vengono ammessi in aula; l'ingresso in ritardo sarà registrato dal docente dell'ora che provvederà alla sua giustificazione.  
Trascorsi 5 giorni scolastici dal ritardo senza che sia presentata la giustificazione, il ritardo sarà considerato non giustificato.  
Ai fini del calcolo del monte ore annuale di presenza, nell'ora di entrata lo studente sarà considerato:
  - **presente**, se l'ingresso in classe avviene entro i 30 minuti dall'inizio dell'ora (lezione per le attività pomeridiane);
  - **assente**, se l'ingresso in classe avviene dopo i trenta minuti dall'inizio dell'ora (lezione per le attività pomeridiane).
6. **Gli studenti con particolari disagi dovuti a documentati motivi di trasporto possono chiedere permessi di entrata posticipata (non oltre le ore 8,10) se obbligati a partire dal luogo di residenza prima delle 6,30.**  
**I permessi di uscita anticipata (fino a 10 minuti) sono concessi agli studenti che con un mezzo successivo ritardassero il rientro al proprio domicilio di 60 minuti. Non saranno date autorizzazioni per le uscite delle ore 12,00 e delle ore 13,00.**
7. E' compito del docente individuato dal Consiglio di classe (tutor) vagliare l'andamento della frequenza degli studenti, che in presenza di numerose assenze/entrate in ritardo/uscite anticipate può contattare la famiglia. **Le assenze/entrate in ritardo/uscite anticipate non giustificate avranno ricaduta nell'ambito della valutazione del comportamento.**
8. Dopo la partecipazione ad un'astensione collettiva dalle lezioni proclamata dal Comitato Studentesco gli alunni presenteranno al rientro a scuola una dichiarazione scritta dei genitori di presa d'atto dell'adesione del proprio figlio/a. Tali assenze rimangono comunque ingiustificate.
9. La rilevazione delle assenze avviene tramite:
  - segnalazione online;
  - segnalazione alla famiglia tramite scheda infraquadrimestrale/quadrimestrale;
  - annotazione sulla "scheda valutazione profilo studente e voto in condotta" (allegato dello scrutinio).
10. Al fine di evitare le falsificazioni delle firme sul libretto, sarà effettuato il deposito della firma da parte del genitore che effettuerà la giustificazione (meglio entrambi) o di chi esercita la potestà genitoriale o del legale rappresentante presso la Segreteria Studenti contestualmente al ritiro del libretto.
11. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Il Collegio Docenti può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. (D.P.R. 122, art.14, comma 7).

## **XIII - DISPOSIZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

### **Art. 35 - Collaborazione al buon andamento della scuola**

1. Tutti sono tenuti a collaborare al buon andamento didattico e al funzionamento della scuola. La partecipazione assidua, attiva e corretta alla vita scolastica è il requisito fondamentale per il buon andamento dell'Istituto.
2. Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. (D.P.R. 235 art.3 c.1). La sottoscrizione di tale Patto avviene con la firma dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale o del legale rappresentante) e dello studente. L'eventuale rielaborazione e revisione del Patto è affidata a una commissione nominata dal Consiglio d'Istituto (i cui membri devono rappresentare in modo paritario i soggetti coinvolti nel Patto stesso: l'istituzione scolastica, gli studenti e i genitori).

### **Art. 36 - Norme per l'igiene e la sicurezza**

1. Per la tutela della salute di tutti, oltre che per rispetto della normativa vigente, è vietato fumare negli spazi chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'intero complesso scolastico. La normativa estende il divieto anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche.  
Il mancato rispetto del divieto di fumo sarà sanzionato in base alla normativa vigente e comunicato al Coordinatore di classe perché mancato rispetto di leggi e regolamenti come previsto dal "Regolamento di disciplina degli studenti" in vigore nell'Istituto.
2. Per motivi di sicurezza è vietato sostare in qualunque momento sulle scale di sicurezza o utilizzarle per accedere alle aule. È consentito usarle per l'uscita dalla scuola solo al termine delle lezioni.
3. È tassativamente vietato l'uso del cellulare in classe durante le ore di lezione, in quanto elemento di disturbo dell'attenzione didattica. All'ingresso in aula gli alunni e gli insegnanti hanno l'obbligo di spegnerlo.
4. Motocicli e biciclette possono essere parcheggiati soltanto nello spazio apposito del cortile. Dal cancello d'ingresso i motocicli devono essere condotti a mano e a motore spento. Per motivi di sicurezza è vietato agli alunni parcheggiare le automobili nei cortili interni.

### **Art. 37 - Prevenzione dei furti**

1. La custodia dei propri effetti personali è dovere dello studente. L'Istituto non è responsabile di oggetti, libri, denaro e preziosi di proprietà degli alunni, che non sono depositati all'ingresso o consegnati in affidamento ai Collaboratori Scolastici del piano.
2. Ogni classe è invitata a forme di autocontrollo ed autotutela per evitare furti; in occasione di trasferimento degli alunni in altro locale, deve essere richiesto ai Collaboratori Scolastici di chiudere l'aula.
3. Le aree destinate a parcheggio di mezzi di trasporto sono incustodite. L'Istituto non risponde di furti e danneggiamenti.
4. Quando si verifica un furto, sia la classe nel suo insieme tramite i Rappresentanti di classe degli studenti sia chi ha subito il furto sono tenuti ad avvisare in modo tempestivo la Presidenza, fermo restando che la denuncia all'autorità giudiziaria è personale.

### **Art. 38 - Risarcimento dei danni**

1. Chiunque provochi danni alle strutture o all'arredo scolastico è chiamato a risponderne mediante risarcimento.
2. Nel caso non sia individuabile una precisa responsabilità personale, saranno chiamati a rispondere collettivamente i gruppi a cui potrà essere attribuita la responsabilità del danno stesso.
3. La stessa regola verrà applicata in caso di danni provocati da esterni ospitati nell'Istituto per iniziative culturali: in questo caso si chiederà il risarcimento al firmatario della domanda di concessione dei locali.
4. Per una dettagliata esposizione delle norme e delle sanzioni in materia si rinvia al Regolamento di Disciplina degli Studenti.

### **Art. 39 - Regole per la gestione amministrativa**

1. È vietata ogni raccolta di fondi nell'ambito della scuola senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Ogni versamento di fondi alla scuola da parte dei genitori/studenti deve avvenire esclusivamente attraverso il versamento sul conto corrente postale o bancario, eventualmente anche in forma collettiva ad opera dei Rappresentanti di classe.